

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato “ le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”

Il Consiglio Nazionale Forense con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore hanno messo in campo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Il 29 novembre 2017 tali linee guida sono state diffuse presso tutti gli ordini di avvocati d'Italia.

Il tutto prende piede dalla riforma del titolo IX capi I e II, del libro primo del codice civile, che ha determinato un sostanziale mutamento nei rapporti di filiazione e familiari e si è provveduto ad effettuare una ripartizione tra le spese correnti della famiglia, in particolare quelle che rientrano nel mantenimento ordinario e quelle straordinarie, che rappresenta uno dei maggiori motivi di attrito tra i genitori in crisi coniugale.

Avv. Claudio Sansò

La nuova convivenza dell'ex non è sufficiente per la revoca del mantenimento

Con l'ordinanza n. 25074/2017 del 23 ottobre 2017 i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento attribuito in favore della ex moglie. L'ex coniuge aveva intrapreso l'azione giudiziale partendo dal presupposto che la ex consorte avesse intrapreso una convivenza con un nuovo partner.

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la domanda non fosse fondata in quanto nel corso del giudizio di merito non era stata provata la circostanza la nuova relazione intrapresa dalla moglie avesse i connotati di una famiglia di fatto, tale da legittimare il venir meno dell'assegno.

La Corte, ratificando la decisione di secondo grado, ha precisato che "la dimostrazione dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all'assegno divorzile".

Avv. Claudio Sansò

La riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale di modifica

Con sentenza della Cassazione n. 25166/17 del 24.10.2017 gli ermellini hanno chiarito che nel caso di riduzione dell'assegno di mantenimento, ottenuta a seguito di una pronuncia di modifica, la decorrenza della diminuzione dell'assegno decorre dal momento della pubblicazione della sentenza

che ne varia la misura. Non è quindi possibile chiedere il rimborso di quanto percepito dal titolare durante l'iter della causa.

Si avrà la portata retroattiva, per il solo assegno di mantenimento al coniuge, soltanto se è dimostrato che l'evento che modifica le condizioni reddituali dei coniugi si è verificato prima della proposizione del ricorso (Cass. ord. 10787/17 del 3.05.2017).

Avv. Claudio Sansò

“E’ nulla la scrittura privata fra coniugi con la quale si regolano le visite ai figli”

E’ nulla la scrittura privata fra coniugi con la quale si regolano le visite ai figli

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20801 del 2.05.2017, ha stabilito che i genitori non possono modificare, mediante scrittura privata, quanto sancito in sede di separazione o divorzio in merito ai loro rapporti di frequentazione con i figli minori.

Per la Suprema Corte tale patto è nullo, poichè rispetto a questi diritti indisponibili che riguardano i minori, è sempre necessario il vaglio del tribunale. Difatti, in teoria il nuovo accordo potrebbe risultare pregiudizievole degli interessi supremi del minore.

Pertanto, per far rispettare la nuova regolamentazione sarà sempre necessaria una richiesta di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio da sottoporre al giudicante.

Lascia perplessi, però, che anche se vi sia stato accordo tra le parti, il genitore che non rispetta il provvedimento del magistrato ne risponde a titolo di reato per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" (art. 388 cp).

Avv. Claudio Sansò

Non è reato leggere gli sms e le chat della moglie se il cellulare è lasciato incustodito.

Il Tribunale di Roma (sent. n. 6432/2016) ha stabilito che non è reato l'aver aperto e letto i messaggi presenti sul cellulare del partner.

Precisano i giudici che la condotta è lecita allorquando l'apparecchio telefonico è lasciato incustodito in casa.

In tale ipotesi vi è un affievolimento della tutela della riservatezza in quanto, in costanza di convivenza, si presume che gli oggetti presenti in casa possano essere utilizzati da entrambi i

coniugi. Caso diverso è quello riguardante l'ipotesi in cui il cellulare fosse provvisto di codice di accesso. In tal caso, nell'ipotesi di utilizzazione dei dati personali, vi sarebbe la configurazione del reato poiché mancherebbe la presunzione tacita di autorizzazione all'utilizzo del bene.

Questa sentenza ha rilievo anche nell'ambito della separazione coniugale, ove per l'appunto, i messaggi che dimostrerebbero l'infedeltà e ottenuti in tal modo potranno essere utilizzati nel processo, ai fini dell'addebito, poiché non carpirli illecitamente.

Avv. Claudio Sansò

E' Legge il diritto dei minori in affidamento alla continuità affettiva.

Dopo un lunghissimo iter, finalmente è stata approvata la Legge n. 2957 (Legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare), volta a modificare la L. n. 184/1983 sulle adozioni.

Tale Legge esprime un principio di "buon senso" che per troppo tempo non è stato attuato.

In particolare, prevede che i minori che crescono con genitori affidatari, potranno essere adottati da questi, se risulta impossibile il loro ritorno nella famiglia di origine.

I genitori affidatari, pertanto, potranno adottare il minore con il quale convivevano da molto tempo e con il quale si era creato un forte legame affettivo.

Le innovazioni della predetta Legge sono le seguenti:

L'art. 1 introduce tre nuovi commi (*5-bis*, *5-ter* e *5-quater*). Il comma *5-bis*, consente alla famiglia affidataria di chiedere l'adozione del minore qualora questi venga dichiarato adottabile.

La coppia affidataria per poter procedere all'adozione, deve possedere gli stessi requisiti richiesti per chi fa domanda di adozione, ed in particolare l'essere sposati da almeno tre anni, escludendo così le coppie di fatto e i *single*.

La continuità delle relazioni affettive consolidate durante il periodo di affidamento è tutelata qualora dopo il periodo di affidamento il bambino faccia ritorno nella famiglia d'origine ovvero venga adottato da altra famiglia (comma *5-ter*).

Ai fini della decisione circa l'adozione il giudice «tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltando il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento» (*5-quater*).

L'art. 2 prevede che *«l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte»*, introducendo dunque un'ipotesi di nullità, prima non prevista, nel caso in cui la famiglia affidataria non venga sentita.

L'art. 3 estende la procedura per la dichiarazione di adottabilità anche alle ipotesi di prolungato periodo di affidamento.

L'art. 4 interviene sulle adozioni in casi particolari e, in particolare sull'ipotesi relativa all'orfano di padre e di madre che oggi può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In questo caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. L'art. 4 specifica che il rapporto "stabile e duraturo" è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Avv. Marianna Grimaldi

Tribunale di Roma. I neonati possono dormire con il papà

il Tribunale di Roma, modificando un radicato indirizzo di merito, ha riconosciuto il diritto del padre ai pernotti con la figlia di 16 mesi.

Questa svolta rappresenta una novità assoluta dacché sino ad oggi i giudici capitolini ritenevano opportuno prevedere una certa gradualità nel riconoscimento del diritto del padre di pernottare con i figli al di sotto dei tre anni.

La soglia di età stabilita per superare questa illogica restrizione nei confronti della figura paterna era quella dei tre anni e sei mesi, in quanto si riteneva che da quell'età in poi si consolidasse il legame del padre con il figlio e che per il padre vi fosse un progresso nelle capacità di accudimento del bambino.

Avv. Claudio Sansò

Cassazione: le spese per l'asilo vanno rimborsate al genitore anticipatario

Per la Suprema Corte di Cassazione il genitore non collocatario è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla ex per l'asilo privato delle figlie.

Il dato interessante è che il padre è tenuto al pagamento di tali somme extra anche se non concordate preventivamente.

E' quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 2127/2016

Il ricorrente contestava di non aver mai preso accordi con l'ex sulla frequentazione dell'asilo da parte delle figlie.

In realtà le bambine già frequentavano l'asilo privato prima della separazione dei coniugi e pertanto era implicito che vi fosse un accordo tra i genitori.

La Cassazione, rispetto alla tematica della preventiva concertazione tra i genitori per le spese straordinarie da sostenere per i figli, è abbastanza costante: difatti per la partecipazione alle spese straordinarie per l'educazione e l'istruzione dei figli "non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli" (cfr. Cass. n. 19607/2011). E anche "un obbligo di concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso".

Nell'ipotesi di rifiuto il giudice dovrà soltanto "verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori".

Avv. Claudio Sansò

No all'aumento del mantenimento se i figli si iscrivono all'università fuori sede.

E' questa la vicenda di due ragazzi pugliesi che decidevano di iscriversi ad un'università marchigiana. La madre, a questo punto, chiedeva una modifica dell'assegno di mantenimento per le intervenute esigenze dei figli.

Ebbene la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 439/16 nonostante il fatto che il trasferimento dalla Puglia alle Marche abbia comportato un aumento degli oneri economici per la famiglia, ha stabilito che il padre non deve versare un contributo maggiore al loro sostentamento.

Hanno ritenuto gli Eremellini che devono essere i due ragazzi, entrambi maggiorenni, ad abbattere coi propri redditi, anche saltuari, i costi relativi alla permanenza nella sede universitaria. Questo, in sintesi, è la motivazione alla base di questa decisione, che in parte, contrasta l'orientamento consolidato che vede un aumento del mantenimento per i figli con l'avanzare della loro età per le maggiori esigenze loro.

Anche se in tal caso è risultato decisivo per la Corte l'esistenza di una disponibilità economica, seppur minima, dei due figli.

E' indiscutibile il fatto che «l'incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria» sia compensato dalla «pur saltuaria capacità reddituale» della ragazza e del ragazzo. Entrambi hanno dimostrato di potere «incrementare le loro disponibilità finanziarie», così da «non gravare stabilmente sui genitori».

Tutto ciò, ossia le capacità dimostrate dai due figli, rende meno gravoso il «sostegno economico» familiare per i loro «studi universitari». E, di conseguenza, è logica la scelta di non rendere più pesante il «contributo» offerto dal padre.

Avv. Claudio Sansò

L'ACCORDO DI SEPARAZIONE PUO ESSERE REVOCATO PER DOLO

La Cassazione, con sentenza n. 8096 depositata in data 21/04/2015, ha stabilito che, in caso di occultamento dei redditi da parte di uno dei coniugi, l'accordo di separazione è soggetto a revocazione per dolo ex art. 395, n. 1 c.p.c. Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, tratta di una coppia di coniugi che raggiungono un accordo in sede di separazione, omologato dal Tribunale. Successivamente la moglie, accortasi di essere stata ingannata dal marito relativamente alla reale condizione economica di questi, propone appello e impugna la decisione, chiedendone la revocazione. La Corte di Appello accoglie il ricorso e pronuncia la revocazione della sentenza impugnata. Il marito propone ricorso in Cassazione. La Cassazione, preliminarmente precisa che, nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto, si stipula un accordo che, frequentemente, per i profili patrimoniali, si configura come un vero e proprio contratto. Di conseguenza, se tale accordo è nullo, tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha dato causa a tale nullità. Nel caso di specie, invece, ritiene la Corte, sussistono i presupposti della revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. che si verifica quando *viene posta in essere intenzionalmente un'attività fraudolenta consistente in artifici e raggiri, diretti ed idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, così, pregiudicando l'esito del procedimento*. Il marito, infatti, ingannando la consorte con l'occultamento della sua reale situazione reddituale, ha ottenuto nell'accordo di separazione benefici che, diversamente, non avrebbe ottenuto. La Suprema Corte, pertanto, rigetta il ricorso del marito.

Avv. Marianna Grimaldi

Tribunale di Milano: il coniuge collocatario più abbiente deve versare un assegno all'altro genitore

Milano ha stabilito che il coniuge collocatario, qualora molto più abbiente dell'altro genitore, dovrà versare un mantenimento in favore di quest'ultimo per il tempo che questi trascorre con il figlio.

Tale provvedimento è motivato dalla evidente condizione economica di svantaggio in cui versa il coniuge non collocatario.

In tal modo viene tutelato il minore, al quale sono garantite le sue esigenze essenziali, anche quando sta con il genitore non prevalente, in relazione al tenore di vita goduto, e il genitore non collocatario che non vedrà allontanarsi il figlio da lui.

Altrimenti, una situazione troppo sperequata tra i coniugi andrebbe a ledere il principio della bigenitorialità.

Avv. Claudio Sansò

La casa all'ex convivente con i figli anche se la coppia non è sposata

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17971 dell'11 settembre 2015 ha chiarito che la casa abitata dai figli minorenni della coppia di fatto deve essere assegnata al genitore collocatario.

La Cassazione ha, pertanto, sancito che anche nelle convivenze more uxorio, allorquando la coppia abbia figli minori, la casa familiare è assegnata al genitore collocatario dei minori, anche se non è proprietario dell'immobile.

Precisano gli Ermellini che il convivente assegnatario «in virtù dell'affectio che costituisce il rapporto costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita un diritto che può essere paragonato a quello del comodatario, anche quando proprietario esclusivo è l'altro convivente».

Avv. Claudio Sansò

Sarà un terzo a decidere per il figlio

Il Tribunale di Reggio Emilia con una sentenza innovativa ha previsto che un terzo debba decidere in luogo dei genitori le cure necessarie per fronteggiare alla patologia del loro figlio.

Questa è senza dubbio una provvedimento di portata innovativa che non ha precedenti in Italia.

La coppia, altamente conflittuale, aveva dimostrato di non trovare un accordo rispetto alle cure necessarie per il figlio, affetto da autismo.

Dopo un'attenta analisi il Tribunale ha deciso di mantenere comunque l'affido condiviso, ma con il sostegno di un neuropsichiatria infantile e della responsabile del centro autismo, che congiuntamente sceglieranno le cure necessarie per salvaguardare la salute del minore.

Questa sentenza, rivolta ad una delle tematiche più dibattute degli ultimi tempi, ci pone numerosi interrogativi, che vanno dal comprendere quale sia davvero il trattamento per una patologia di ancora non chiarificata eziopatogenesi, alla responsabilità genitoriale in fatto di salute, laddove sia qualcuno a scegliere al posto di un altro, piuttosto che educare e formare i genitori a scelte consapevoli e condivise.

Avv. Claudio Sansò

Anche se manca l'accordo le spese straordinarie vanno rimborsate

E' quanto sancito con una sentenza recentissima dai giudici della Cassazione (n. 16175 depositata il 30 luglio 2015) ovvero che un genitore è tenuto al rimborso delle spese straordinarie anticipate dall'altro genitore e sostenute in favore dei figli.

Con tale sentenza gli ermellini sono entrati in questa annosa questione, stabilendo che le spese straordinarie, intese come importi pagati per motivi urgenti ed indifferibili, non devono essere preventivamente concordate tra i due ex coniugi, allorquando si tratti di una decisione "di maggior interesse" per il figlio, che fa scaturire a carico del genitore non collocatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Non è dunque l'accordo preventivo dei genitori a risultare vincolante, ma l'effettiva rispondenza delle spese rispetto all'interesse del minore, nonché che le stesse siano sostenibili in base alle condizioni economiche dei genitori.

Avv. Claudio Sansò

Non sempre i nonni hanno diritto di frequentare i nipoti, figli di coniugi separati

La Suprema Corte (sez. I Civile, sentenza n. 8100/2015) ha sancito che la possibilità dei nonni di stare con i nipoti è una facoltà che va temperata sempre con il supremo interesse dei minori a non subire alcun pregiudizio.

Nel caso di specie il Tribunale per i minorenni aveva revocato le disposizioni di un precedente decreto con il quale prevedeva un graduale avvicinamento tra il nipote ed i nonni (confermato in appello) in quanto veniva riscontrato un categorico rifiuto del nipote al ripristino del rapporto con i nonni, motivandolo con il fatto che non voleva avere conflitti con i genitori, vista la forte acredine tra i suoi genitori ed i nonni.

Il giudice deve tenere conto dell'interesse prevalente del minore evitando che egli possa trovarsi al centro di un conflitto familiare con pregiudizio del suo diritto ad una crescita serena ed equilibrata.

La Cassazione ritiene pertanto che il provvedimento impugnato persegua la finalità di tutelare il minore evitando un ambiente familiare conflittuale che determini una condizione ansiogena ben lontana dalle sue esigenze di serenità nella crescita.

Avv. Claudio Sansò

Non vi è stalking se vi è un solo episodio di molestie e minacce

Con la sentenza 20.11.2014 n. 48391, la Cassazione penale ha ribadito che non si configurano gli elementi oggettivi del reato di stalking se vi è un singolo episodio di molestie e minacce ai danni dell'ex.

La reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia rappresentano un elemento indispensabile affinché i fatti possano qualificarsi ai sensi dell'art. 612 bis cp. Pertanto la reiterazione della condotta va intesa come una ripetizione insistita e plurima, essendo sufficiente anche la ripetizione della condotta una seconda volta.

Ovviamente non è sufficiente la sola condotta reiterata per la configurazione di siffatto reato ma occorre che alla vittima venga cagionato un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero fondato timore per la propria o altrui incolumità oppure che la stessa modifichi le proprie abitudini di vita.

In altre parole: *“Un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato in parola, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame.”*

Avv. Claudio Sansò

Alla moglie che eredita dopo la separazione va ridotto l'assegno divorzile

E' giustificata la riduzione dell'assegno divorzile alla moglie che ha ereditato dopo la separazione. E' quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11797 del 27 maggio 2014, con la quale ha accolto il ricorso di un divorziato che trovava eccessivo versare mille e 100 euro mensili alla ex che, dopo la separazione, aveva ereditato alcuni appartamenti che aveva venduto ricavandone 960mila euro.

Precisa la Suprema Corte che il riferimento al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio - parametro per quantificare l'assegno - *"deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e, nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perchè intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato"*.

Avv. Claudio Sansò

Tribunale di Roma: il figlio di 39 anni deve provare di aver fatto di tutto per trovare lavoro

Il tribunale di Roma, con una sentenza di portata storica, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne, di 39 anni, in quanto quest'ultimo non ha dimostrato di aver fatto di tutto per trovare un lavoro.

In pratica i giudici hanno stabilito che oltre a una certa soglia di età, spetterà al figlio dimostrare di aver posto in essere ogni attività per trovare un impiego.

No alla revoca dell'assegnazione della casa familiare non facilmente divisibile

Secondo la Suprema Corte – sentenza n. 23631 dell'11 novembre 2011 – qualora la casa familiare sia costituita da un immobile la cui divisibilità non sia agevole, non è possibile disporre la revoca dell'assegnazione della stessa in favore del coniuge proprietario ed affidatario dei figli al fine di permettere all'altro di vivere nel piano inferiore.

In particolare gli Ermellini hanno stabilito che “non può disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale a meno che l'unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile”.

Avv. Claudio Sansò

Il convivente non è un mero ospite.

Il Tribunale di Milano, con **ordinanza del 18 febbraio 2014**, ha accolto la domanda possessoria presentata da una donna, in nome proprio e della figlia minore, che era stata estromessa dalla casa familiare, di esclusiva proprietà del compagno.

In particolare, il giudice di merito ha preso in esame il caso di una donna che, al rientro dalle vacanze estive insieme alla figlioletta, è stata cacciata via, in modo violento, dalla casa familiare e privata delle chiavi per rientrarvi.

A seguito di ciò, la donna si è rivolta al Tribunale di Milano per ottenere la reintegrazione nel possesso dell'immobile per se e per la figlia minore.

L'art. 1168 c.c. consente a chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, di chiedere, entro l'anno dal sofferto spoglio, contro l'autore di esso, la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa, altresì, a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Il Giudice, richiamando l'orientamento della Cassazione (sent. n. 7214/2013), ha affermato che la convivenza *more uxorio*, dando vita ad un autentico consorzio familiare, determina un potere di fatto sulla casa di abitazione, basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da mere ragioni di ospitalità.

L'abitazione nella casa familiare, pertanto, assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato la stabilità della convivenza nell'immobile oggetto del giudizio – convivenza durata ben dieci anni – oltre ad aver dimostrato che, nel predetto immobile, si è svolta l'intera vita della famiglia di fatto.

Secondo il giudice di merito, pertanto, la ricorrente ha provato la propria qualità di detentore qualificato dell'immobile.

Inoltre l'ordinanza ha evidenziato come il comportamento tenuto dal resistente ha integrato uno spoglio violento per le modalità con cui è avvenuto, in quanto la privazione delle chiavi della porta di abitazione del bene effettuata ai danni della ricorrente ha impedito alla stessa di esercitare la detenzione del bene stesso.

Pertanto, proprio in quanto detentore qualificata dell'immobile, la resistente non poteva essere allontanata improvvisamente dall'abitazione dal proprietario dell'immobile, ma aveva il diritto di vedersi attribuito un congruo termine al fine di trovare un'altra sistemazione abitativa, non essendo consentito comunque neanche al proprietario del bene il ricorso a forme di autotutela, quale l'estromissione violenta del convivente dall'abitazione. Le azioni a tutela del possesso, infatti, sono finalizzate proprio ad impedire che le persone, pur potendo ricorrere al giudice per l'affermazione di un proprio diritto, ricorrano all'autotutela. Il ricorso della donna è stato, quindi, accolto e il Tribunale ha ordinato la reintegrazione nella detenzione dell'appartamento.

Avv. Marianna Grimaldi

Il sereno sviluppo psico-fisico del minore prevale sul diritto del padre al riconoscimento.

Il sereno sviluppo psico-fisico del minore prevale sul diritto del padre al riconoscimento.

E' quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27729 dell'11 dicembre u.s.

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte tratta di un padre che, a seguito del mancato consenso della madre, adiva il Tribunale per i Minorenni competente al fine di ottenere giudizialmente il riconoscimento della minore.

Il T.M., acquisite le relazioni dei Servizi Sociali – dalle quale emerse un carattere violento ed aggressivo del ricorrente, nonché un passato fatto di abuso di sostanze alcoliche e di una detenzione per otto anni – rigettò la domanda con decreto impugnato dinanzi alla Corte di Appello Sezione Minorenni .

Il Giudice di secondo grado, pur riconoscendo l'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito al riconoscimento del proprio figlio naturale, "che può essere sacrificato solo in presenza di motivi

gravi ed irreversibili, tali da far ritenere la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore”, rigettò il reclamo.

La Corte d’Appello, in particolare, motivò la propria decisione sia per il vissuto dell’uomo, per i precedenti dello stesso, sia per aver volontariamente omesso di continuare ad avvalersi del supporto terapeutico messo a sua disposizione.

Il padre ricorre in Cassazione.

La I Sezione della Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando il principio che il diritto costituzionalmente garantito al riconoscimento del figlio naturale non è assoluto, ma deve essere controbilanciato con il diritto del minore a non vedere compromesso il proprio sviluppo psicofisico.

Nel caso di specie, l’immaturità del padre biologico e la sua indole violenta ed aggressiva, manifestatasi anche nei rapporti con i parenti materni della bimba, è sufficiente di per sé a dar conto del convincimento maturato dal giudice del merito circa la rilevante probabilità di compromissione dello sviluppo psicofisico della minore nel caso di riconoscimento della stessa da parte del padre.

Avv. Marianna Grimaldi

Si al condiviso anche quando uno dei due genitori vive con il figlio all'estero

Il minore può essere affidato a entrambe i genitori anche quando uno dei due vive con il figlio all'estero.

L’oggettiva lontananza non è una preclusione per l’istituto introdotto con la riforma del 2006. La Suprema corte ha, pertanto, confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna che affidava a entrambi i genitori, uno residente in Italia e l’altra all’estero, il figlio minore.

Già nel 2010 la Cassazione si era pronunciata in tal senso: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” chiarendo che “l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, c.c.)” (Cass. N. 24256/10).

Nella nuova pronuncia si legge in motivazione che «non sussistano motivi ostativi all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti e l'accesa conflittualità fra le stesse, come emergente dagli atti di causa, non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a limitare le prerogative in ordine alla condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura e all'istruzione».

Al padre dovrà essere garantito un contatto quotidiano con il figlio per il tramite di una webcam.

Avv. Claudio Sansò

Sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia se il coniuge offende ripetutamente la moglie

Le offese reiterate nei confronti del coniuge possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia.

È chiara la lettura offerta dalla Sesta Sezione penale della Cassazione la quale ha stigmatizzato che comportamenti abituali, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali, ingiuriose e offensive determinano la condanna per il reato di cui all'art. 572, c.p.(sentenza 28 dicembre 2010, n. 45547) .

Il delitto di "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" è previsto dall'art. 572 del codice penale - articolo inserito nel titolo XI del codice ricomprensivo i delitti contro la famiglia e quindi nel capo IV in tema di delitti contro l'assistenza familiare- e prevede la condotta di chi "...maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte..." con una sanzione che, nella ipotesi base del primo comma, contempla la reclusione da uno a cinque anni.

La giurisprudenza dominante ha stabilito che tale fattispecie delittuosa consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continue tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, costituenti fonte di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita.

Una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa: atti sorretti dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere la integrità fisica o morale della vittima.

Quindi anche le ripetute offese possono integrare la fattispecie delittuosa in questione. Secondo il giudice, infatti, "tali condotte, costantemente ripetute, hanno evidenziato l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata e penosa l'esistenza della moglie".

Avv. Claudio Sansò

ANCHE SE ENTRAMBI I GENITORI SMINUISCONO LA FIGURA DELL'ALTRO DINANZI AI FIGLI, LA SEPARAZIONE VA ADDEBITATA AL CONIUGE VIOLENTO E FEDIGRAFO

E' quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza n. 23236/2013 depositata in data 14 ottobre**.

Il caso concreto si riferisce ad una separazione particolarmente conflittuale in cui i due coniugi, a seguito della frattura matrimoniale, hanno avuto un atteggiamento volto a screditare reciprocamente la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli.

Tale atteggiamento, essendo reciproco, non può essere posto alla base di una pronuncia di addebito nei confronti dell'uno o dell'altro.

Proprio sulla richiesta di addebito, però, si pronuncia la Cassazione, confermando le statuizioni economiche.

La Suprema Corte, infatti, dopo aver sottolineato che *“l'atteggiamento squalificante dell'altro genitore agli occhi dei figli viene ascritto ad entrambi i coniugi”*, ritiene comunque sussistenti i presupposti per addebitare la separazione *de quo* al marito.

Alla base della decisione è posto sia un comportamento violento e aggressivo nei confronti della coniuge e dei figli stessi, sia la comprovata relazione extraconiugale coltivata dall'uomo per dieci anni prima della separazione.

Ebbene, secondo la riferita sentenza, l'intolleranza della prosecuzione della convivenza è stata determinata proprio dalla relazione extraconiugale del marito e dal di lui comportamento violento e aggressivo.

Come è noto, infatti, il presupposto per la dichiarazione di addebito consiste nel comportamento, posto in essere da un coniuge in costanza di matrimonio, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e contribuzione nell'interesse della famiglia).

Nel caso di specie i comportamenti dell'uomo, posti in essere durante la convivenza matrimoniale, sono stati valutati contrari ai doveri derivanti dal matrimonio e causa del venir meno dell' *affectio coniugalis*.

Avv. Marianna Grimaldi

Ancora una sentenza che ha ad oggetto la tanto discussa PAS (Sindrome di alienazione genitoriale).

Corte di Cassazione, sentenza I sez. civile n. 7041/2013, depositata in data 20 marzo 2013.

Prima di commentare il caso concreto sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, va data una definizione di tale sindrome che potremmo definire come *“l'effetto di una condotta genitoriale pervicace e sistematica che ottenga il risultato di distaccare in perpetuo l'altro genitore*

dall'affetto del figlio (definizione tratta dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 13 maggio 2008).

Il comportamento alienante, arreca, pertanto, un enorme danno sia in capo al minore che si vede privato di una delle due figure genitoriali, sia in capo al genitore alienato che è escluso dal proprio ruolo.

La PAS, quando accertata, può definirsi una figura di abuso di potestà.

Ma veniamo ora al caso concreto.

La Corte di Appello - chiamata a decidere sull'affidamento di un minore affidato in primo grado alla madre - a seguito delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica, decide di modificare il regime di affidamento, con conseguente affidamento del minore al padre.

Alla base della decisione dei giudici di secondo grado, l'assoluta stigmatizzazione del comportamento della madre, la quale, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica, ha posto in atto un atteggiamento "alienante" concretizzatosi nella "mancata identificazione della figura paterna", nel "rifiuto di rapporti con il padre", nel "potere assoluto" della madre sul figlio.

La stessa, inoltre, invece di favorire la ricostruzione di un rapporto padre-figlio, poneva in essere atteggiamenti ostruzionistici, ostacolando il rapporto stesso.

La Corte di Appello, pertanto, decideva di affidare il figlio al padre, inserendolo "in una struttura residenziale educativa".

La madre proponeva ricorso in Cassazione, affermando che i giudici si sono limitati a prendere atto delle conclusioni della consulenza tecnica sull'accertamento diagnostico della sindrome di alienazione genitoriale, senza, però, valutare la validità, sul piano scientifico di tale patologia di cui ne criticava la fondatezza.

Gli Ermellini, ritengono fondate le rimostranze della madre, ritenendo che la valutazione dei giudici dell'Appello è discutibile in quanto fondata sulla diagnosi formulata dal consulente tecnico e sulle "pretese esigenze terapeutiche" senza tenere conto del fatto che ci troviamo dinanzi ad una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico e molto controversa.

Testualmente i giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che "non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare".

La Suprema Corte, pertanto, ha posto nuovamente la questione al vaglio della Corte di Appello.

Avv. Marianna Grimaldi

Stato di adottabilità del minore: presupposti.

Il minore ha diritto a vivere ed essere educato ed accudito dai propri genitori biologici.

Tale priorità, però, non può essere considerata in astratto, ma valutata nel caso concreto, tenendo presente l'attitudine della famiglia biologica ad assicurare al minore una crescita sana ed equilibrata.

Tale principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (**Sentenza n. 5013 del 28 febbraio 2013, Prima Sezione**), alla cui attenzione è stata posta la questione riguardante un minore dichiarato in stato di adottabilità sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte di Appello.

Il Tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore dopo aver constatato la mancanza di un contesto familiare idoneo ad una serena crescita psico-fisica del minore stesso.

Tale decisione veniva presa sia a causa delle gravi condotte della madre, sia a causa dell'incapacità del padre di crescere il minore e di proteggerlo dai comportamenti materni.

Dalle consulenze svolte, infatti, era emerso che la madre soffriva di gravi disturbi psichici che, non solo le impedivano di svolgere la propria funzione genitoriale, ma le compromettevano totalmente la sua capacità di autocontrollo, soprattutto nei confronti di chiunque si occupasse del figlio.

Gli zii materni prima, gli zii paterni poi e, infine, anche i nonni paterni, non erano riusciti a garantire al minore la stabilità e la serenità necessaria alla sua crescita, né a proteggere il minore dalla madre.

Il padre del minore proponeva ricorso in Cassazione sostenendo, come primo motivo, la violazione degli artt. 8, 10, 12, 15, 16 e 17 della Legge n. 184/1983 (Legge sulle adozioni) e l'inesistenza dello stato di abbandono del minore (presupposto necessario per la dichiarazione di adottabilità), dovuta alla sua presenza costante e alla presenza degli altri familiari.

Come secondo motivo, sosteneva la sua idoneità a svolgere il ruolo di padre. Idoneità evidenziata dalle relazioni dei S.S. e dalle risultanze della CTU.

Il tutore del minore, però, chiedeva il rigetto del ricorso.

La Suprema Corte, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, respingeva il ricorso del padre e confermava lo stato di adottabilità del minore, avendo ritenuto che, né la madre (a causa dei suoi disturbi psichici), né il padre e gli altri familiari (per non essere riusciti, in passato, a tutelare il minore dai comportamenti pregiudizievoli messi in atto dalla madre), erano in grado di garantire al minore una serena crescita psico-fisica.

E' vero, infatti, che il prioritario interesse del minore è quello di vivere nella propria famiglia biologica (art. 1 Legge 184/1983), ma è altrettanto vero che, se la famiglia non è in grado di fornire al minore tutte le cure necessarie a soddisfare i suoi bisogni, si configura lo stato di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità.

Avv. Marianna Grimaldi

LA SOMMA VERSATA A TITOLO DI MANTENIMENTO E' RIPETIBILE SE IL MINORE E' FIGLIO DELLA SOLA MOGLIE.

Il principio generale secondo cui le somme versate, a titolo di mantenimento del figlio, sono irripetibili nonostante la revoca dello stesso assegno di mantenimento, non si applica nel caso in cui viene accertato che il beneficiario non è figlio di entrambi i coniugi.

E' quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21675/2012 depositata in data 4 dicembre u.s.

Il caso di specie tratta di un uomo che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio minore. Il minore in questione, però, era risultato essere figlio della sola moglie.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il marito aveva eccepito tardivamente (nella comparsa conclusionale) il dolo e la malafede della coniuge in ordine alla paternità del minore.

A tale pronuncia il marito ha proposto ricorso per cassazione .

La Suprema Corte, tra le altre, dopo aver confermato l'irripetibilità delle somme versate nel caso di revoca dell'assegno di mantenimento, ha evidenziato che, nel caso *de quo*, detto principio non è stato applicato correttamente in quanto presuppone lo *status* di figlio di entrambe le parti del giudizio di separazione.

Ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza impugnata

Avv. Marianna Grimaldi

L'aspra conflittualità tra i coniugi può determinare l'affido del minore ai servizi sociali

La forte conflittualità tra i coniugi può essere fonte di gravi ripercussioni psicologiche sui figli. In tali casi la Cassazione (sent. N. 12308/2010) confermando quanto stabilito nel merito, ha stabilito come questo aspetto possa rappresentare un valido motivo per affidare i figli ai servizi sociali. In tal caso, anche se l'affidamento condiviso rappresenta la regola, il Tribunale può provvedere per l'affidamento a terzi in virtù del preminente interesse del minore a crescere in modo sereno ed equilibrato.

La necessità di consentire ad una minorenni di "elaborare criticamente la sua condizione" e di effettuare autonome scelte che risultavano invece precluse dall'influenza dei genitori, rappresenta, per la Suprema Corte, un punto fondamentale per lo sviluppo del minore. Nel caso concreto la minore risultava divisa dal desiderio di compiacere entrambi i genitori. L'affidamento ai servizi sociali, in questa ottica, deve rispondere all'esigenza di consentire "una corretta formazione della sua personalità".

Avv. Claudio Sansò

Cassazione: stato di adottabilità dei figli di genitori che, pur vivendo di stenti, continuano a fare figli

Ecco una sentenza che susciterà diverse polemiche: è legittima la dichiarazione di adottabilità dei figli nati da una coppia che, pur vivendo di stenti, continua a procreare. Ciò significa che i figli che vivono in condizioni economiche disagiate a causa dei loro genitori e che continuano irresponsabilmente a fare figli, possono essere adottati. Formalmente la pronuncia sembrerebbe contrastare quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 93 nonché dall'art 1 della legge 184/83 che sancisce come " Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto".

In sostanza la Suprema Corte è giunta a tale conclusione poichè ha ritenuto la coppia irresponsabile, inaffidabile e non in grado di curare i minori in quanto, nonostante la famiglia versasse in gravi difficoltà economiche e vivesse di stenti, continuava a procreare figli per avere un figlio maschio. La sentenza n. 24589 del 21 novembre 2009 ha, pertanto, confermato lo stato di adottabilità delle quattro figlie minori.

Avv. Claudio Sansò

Il padre che parla male della madre perda l'affidamento condiviso (diagnosi di PAS)

Il genitore che parla male dell'altro, dinanzi ai figli, può subire la modifica dell'affidamento condiviso. E' quanto sancito dalla Corte di cassazione (Sezione I civile - Sentenza 8 marzo 2013 n. 5847).

Un padre di Catania, dopo aver avuto l'affidamento dei bambini, l'assegnazione della casa coniugale e il pagamento dell'assegno da parte della ex (la quale aveva anche subito un provvedimento che ne limitava gli incontri con i figli), ha perso su tutti fronti, ed ora dovrà pagare il mantenimento, alla ex, a seguito della decisione della Corte di appello (confermata in Cassazione).

Sulla scorta di una relazione medica del servizio di psichiatria della Asl di Catania, che ha diagnosticato "una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre", i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale. Dalla relazione è inoltre emerso che il padre poneva in essere "la reiterata condotta ostruzionistica al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre" e che, tutto ciò, ha determinato "un giudizio negativo circa le attitudini genitoriali".

Avv. Claudio Sansò

Il figlio maggiorenne non autosufficiente può intervenire nella causa di separazione

Il figlio maggiorenne può intervenire autonomamente nel giudizio di separazione e di divorzio dei genitori. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n 4296/2012, (Sezione I civile - del 19 marzo 2012), con la quale ha riconosciuto ad un ragazzo di venti anni la legittimazione ad intervenire nella causa tra madre e il padre al fine di richiedere il suo mantenimento.

La Corte ha precisato che vi sono due posizioni tutelabili nel caso specifico e cioè quella del genitore convivente diretta ad ottenere l'assegno per adempiere ai propri compiti senza dover anticipare il denaro di tasca propria; e quella del figlio avente diritto al mantenimento, "ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo", così come previsto all'articolo 155 quinquies c.c.

La madre impedisce al padre di incontrare il figlio: condannata per sottrazione di minore

La Corte di Cassazione condanna, in via definitiva, una donna che ha impedito all'ex coniuge di vedere il figlio minore.

La madre è stata riconosciuta colpevole di sottrazione di incapace (minore).

La sentenza è la n. 5902 del 6 febbraio 2013 con la quale i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della donna contro la decisione del Tribunale che dichiarava il non doversi precedere nei confronti dell'ex marito per il reato di calunnia, per avere lo stesso denunciato la ricorrente per il reato di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Dal punto di vista fattuale, la donna si era trasferita in un'altra città e con il bambino senza l'autorizzazione del padre e, quando l'uomo si è recato da lei per vedere il figlio (nel giorno prestabilito) la stessa si era rifiutata di farli incontrare non facendolo entrare in casa.

Tale comportamento ha indotto gli Ermellini a pronunciarsi in tal modo:

Il genitore, non potendo quindi esercitare il suo diritto e vedendosi menomato della sua potestà genitoriale, aveva inveito contro la donna, e quindi i due si erano reciprocamente denunciati. La condotta della madre, avvisano i giudici, ha integrato il rifiuto di consegna al genitore avente diritto in quel momento, e pertanto di accuse del padre non sono calunniose: un comportamento di tal fatta, a maggior ragione che la donna aveva portato il figlio in un'altra città senza il consenso del padre, ben rappresenta una ipotesi di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Infatti, continuano i giudici, il coniuge affidatario ha l'obbligo di

attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l'esercizio dei diritti riconosciuti all'altro genitore. E in mancanza di un atteggiamento di cooperazione si configura il reato.

Avv. Claudio Sansò

Addebitabile la separazione al marito che obbligava la moglie a consegnargli lo stipendio

Rischia l'addebito della separazione il marito padrone che si fa consegnare dalla moglie lo stipendio per gestire da solo tutto il menage familiare.

E quanto sancito dagli Ermellini, con la **sentenza n. 26379 del 7 dicembre 2011**, che hanno respinto il ricorso del coniuge che in primo grado si era visto addebitare la separazione perché aveva vessato per anni la moglie, togliendole, fra l'altro, lo stipendio.

La prima sezione civile di Piazza Cavour ha sottolineato che “ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili – traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner — non solo integrano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione, della sua addebitabilità all'autore, di esse, ma inoltre, sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”.

Avv. Claudio Sansò

Troppo protettiva con il figlio: madre condannata per maltrattamenti

Clamorosa sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato una signora di Ferrara che circondava di troppe cure ed attenzioni il proprio bambino.

Questa eccessiva protezione, esercitata dalla madre e dal nonno nei confronti del minore, ha determinato un grave rallentamento dello sviluppo psicofisico del bambino, poiché tenuto lontano dal resto del mondo.

Non solo il bambino è stato allontanato dal contesto scolastico (asilo), ma anche dal padre separato.

Proprio da una denuncia di quest'ultimo è nato il procedimento penale a carico della madre e del nonno.

Entrambi sono stati condannati ad una pena detentiva (coperta dal condono) di un anno e 4 mesi.

La Corte si è espressa stabilendo che "l'aver chiuso il figlio nelle mura domestiche dal 1997 al 2004" per "iperprotezione e ipercura" costituiscono reato di maltrattamento in famiglia al pari di altre forme di vessazione dei minori.

Il bambino è stato trattato come se fosse poco più di un neonato, a tal punto da non imparare ancora a camminare bene. Addirittura, il minore ha potuto conoscere i propri coetanei solo all'età di 6 anni, alle elementari.

La patologica esasperazione con cui veniva trattato il bambino aveva determinato la cancellazione della figura paterna, poiché il "regime" imposto dalla madre e dal nonno impedivano gli incontri del padre con il bimbo e, per giunta, avevano fatto in modo che il cognome paterno fosse "soppresso" nella mente del minore. Difatti a scuola il figlio era riconosciuto esclusivamente con il cognome materno.

Avv. Claudio Sansò

Riconosciuta la legittimazione ad agire iure proprio per il risarcimento del danno al minore nato con una malformazione.

Con **pronuncia n. 16754/12 depositata in data 2 ottobre u.s.**, i giudici di legittimità hanno nuovamente affrontato lo spinoso dibattito in ordine alla legittimazione o meno ad agire *iure proprio* per il minore nato malformato, per il ristoro del danno patito a seguito della malformazione.

Questa volta, però, richiamando la sentenza Englaro e quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012, la Suprema Corte ha enunciato un principio completamente nuovo rispetto alle precedenti pronunce nn. 14488 del 2004 e 10741 del 2009 che ha citato e confutato.

Infatti, mentre la precedente sentenza n. 14488/2004 aveva escluso tale legittimazione, limitandola ai genitori del bambino e affermando che al concepito poteva essere riconosciuto solo il diritto a nascere e non altro, con la sentenza in esame, si è giunti ad una diversa conclusione.

IL CASO

Una donna aveva espresso al medico la propria volontà di non voler portare a termine la gravidanza nel caso in cui, a seguito di accertamenti sul feto, fosse seguita una diagnosi di malformazione.

Ebbene, il ginecologo faceva eseguire alla donna solo il tri-test e ometteva di spiegare alla futura madre la possibilità di effettuare esami più invasivi che avrebbero, di certo, aumentato la percentuale del grado di certezza della diagnosi.

Al termine della gravidanza, nasceva una bambina affetta dalla sindrome di Down.

I genitori, le sorelle e la stessa bimba adivano il Tribunale chiedendo la condanna del ginecologo e dell'USSL al risarcimento del danno patito per l'omessa diagnosi di malformazione.

Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della minore disabile. Lo stesso fece la Corte di Appello.

La sentenza della predetta Corte veniva impugnata con ricorso per cassazione e la Suprema Corte, al termine di un lunghissimo ragionamento, sanciva il principio secondo cui la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trova il suo fondamento negli artt. 2,3,29 e 32

Cost., affermando che “*Il vulnus lamentato dal medesimo non è la malformazione in sé, ma lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata; l’interesse giuridicamente protetto è quello di consentire al minore di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici del Costituente*”.

Pertanto, la Corte sembra voler affermare che il risarcimento dei danni che il minore diversamente abile può chiedere al medico che non abbia messo in condizione la madre di decidere in modo consapevole di interrompere la gravidanza, lo aiuterà ad alleviare una difficile condizione di vita in cui lo stesso minore si troverà.

Avv. Marianna Grimaldi

Assegno divorzile dimezzato se le condizioni economiche del coniuge obbligato sono peggiorate.

La Suprema Corte, con **ordinanza n. 17301/2012 depositata in data 10 ottobre u.s.**, ha affrontato il tema dell’ assegno divorzile, enunciando i principi da rispettare, sia per accertare l’esistenza dello stesso, sia per determinarne l’ ammontare.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte si riferisce ad una coppia di coniugi che si rivolge al Tribunale per sentirsi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale, tra le altre disposizioni, determina in € 900,00 mensili l’assegno divorzile dovuto dal marito in favore della coniuge.

Tale importo viene, però, quasi dimezzato dalla Corte di Appello sulla base di un deterioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato.

La moglie, pertanto, ricorre in Cassazione.

I Giudici di legittimità, con l’ ordinanza su menzionata, ribadiscono il principio secondo cui l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi: la prima è tesa ad accertare l’esistenza del diritto in astratto, considerando l’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge istante e la impossibilità oggettiva a procurarseli; il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nella seconda fase, invece, il giudice deve determinare in concreto l’ammontare dell’assegno. Per fare ciò deve rispettare determinati parametri quali il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio; le attuali condizioni economiche delle parti; la durata del matrimonio.

Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte valutate tutte le condizioni di cui sopra, ha confermato la riduzione dell’assegno divorzile sulla base di una modifica in peius delle condizioni patrimoniali e reddituali del marito.

Avv. Marianna Grimaldi

Scatta l'addebito per il marito che diventa "paladino ed accompagnatore"

Se il coniuge frequenta apertamente e con assiduità "un'amica" può essergli **addebitata la separazione**, anche senza che vi sia stato un vero e proprio adulterio.

Il dovere di fedeltà viene inteso, quindi, non più solo come obbligo reciproco dei coniugi di astenersi dall'intrattenere relazioni e/o rapporti sessuali con terzi ma in un'accezione più ampia di lealtà e dedizione vicendevole, ricomprendente la tutela e il rispetto della sensibilità e della dignità della persona dell'altro coniuge. Da ciò ne deriva, come conseguenza, l'incompatibilità con quei comportamenti che possono ingenerare la diffusa convinzione dell'avvenuta violazione della fedeltà.

Non è, dunque, necessario il tradimento fisico per incrinare il matrimonio: la costante presenza nella vita del marito di un'altra donna, seppur a titolo di amicizia, quando ciò influisca negativamente sulla vita matrimoniale fino a comportarne il definitivo deterioramento, è di per sé sufficiente per attribuire al coniuge "accompagnatore" la responsabilità di una separazione.

Lo ha deciso la Cassazione affermando la colpevolezza di un marito, giudicato responsabile della fine del suo matrimonio, e confermandone l'addebito emerso in sede di merito per aver imposto, nel *menage* familiare, la presenza invadente e costante di un'amica "particolare".

Nel caso di specie, infatti, un marito fedifrago ha cercato invano di esimersi dall'impunità, appellandosi ad un "adulterio apparente" ovvero ad un comportamento che solo astrattamente possa apparire lesivo del dovere di fedeltà, parlando di semplice "frequentazione" con un'amica. Di diverso avviso la Cassazione che, con **sentenza n.**

17195/12, depositata il 9 ottobre, ha sottolineato che, in realtà, l'uomo, regolarmente sposato con figli, "*frequentava assiduamente la casa dell'amante, la accompagnava al posto di lavoro, con lei dovevano essere discussi i problemi interni familiari e la donna era presente in casa per le feste di Natale, altrimenti l'uomo non vi partecipava*".

Inoltre, i giudici di Piazza Cavour hanno rilevato un "nesso di causalità" tra questa frequentazione e il "mutamento in senso negativo" del comportamento dell'uomo nei confronti della consorte, che lui invece adduceva alla "preoccupazione per il suo lavoro" e per "alcune operazioni bancarie effettuate dalla moglie".

Di fronte, poi, alla richiesta di quest'ultima di dare un taglio netto a quest'amicizia particolare, l'uomo aveva apparentemente accondisceso, continuando però a frequentare di nascosto la donna "*sotto la cui abitazione era spesso parcheggiata la sua macchina*". Ormai l'uomo, dinanzi a familiari, amici e conoscenti, era divenuto l'"*accompagnatore e paladino*" della sedicente amica, ruolo che "*mal si conciliava - conclude la Cassazione - con un generico rapporto di amicizia, per la cui salvezza*" l'uomo "*non ha esitato a mettere in discussione la sopravvivenza stessa della famiglia*". Gli ermellini, quindi, a prescindere dal compimento o meno di un atto sessuale extra coniugale, hanno ritenuto la condotta del marito lesiva dei doveri coniugali e tale da addebitargli la colpa della separazione dalla moglie: il coniuge, infatti, persistendo nel suo *modus operandi*, ha compromesso l'onore e la dignità della moglie, determinando il fallimento del sodalizio coniugale.

Avv. Laura Fasulo